

[Una ordinanza “nobile”, ma non divisibile.](#)

di [Giovanni Virga](#) | 8 giugno 2014 | [14 commenti](#) [Leggi](#)

Summum ius, summa iniuria: così recita un vecchio broccardo latino (Cicerone, *De Officiis* I, 10), che ancora oggi viene ripetuto per ricordare a tutti noi comuni mortali che l'applicazione rigida del diritto è spesso foriera di danni e comporta comunque una ingiustizia.

E' a questo broccardo (oltre che alla frase del libro della “Sapienza” secondo cui “*Diligite iustitiam, qui iudicatis terram* – Amate la giustizia, voi che siete giudici in terra”, ricordataci dal Pres. Giacchetti nell'incipit di un [Suo recente articolo pubblicato in questa rivista](#)) che è corso il mio pensiero nel leggere la pur “nobile” (perché tutela le ragioni di un singolo concorrente affetto da una grave disabilità) [ordinanza del T.A.R. Lazio 6 giugno 2014, n. 2563](#).

Con tale ordinanza il T.A.R. Lazio, Sez. I Quater (Pres. Orciuolo, Est. Lo Presti) ha sospeso l'efficacia del D.M. con il quale le prove scritte dell'attuale concorso per magistratura sono state fissate in tre giorni consecutivi (25, 26 e 27 giugno 2014), senza tener conto dell'istanza avanzata da un disabile il quale, allegando le sue condizioni di salute (che, a quanto si apprende da fonti giornalistiche – dato che il testo dell'ordinanza non lo dice – gli impongono purtroppo di effettuare continue dialisi), aveva chiesto di fissare le prove scritte in giorni non consecutivi; con la stessa ordinanza è stato ordinato pertanto al Ministero della giustizia di fissare le date in tre giorni non consecutivi, in modo tale da tener conto delle esigenze del disabile.

A seguito dell'ordinanza, il Ministero della giustizia si trova di fronte a questa difficile alternativa:

a) prendendo atto dell'ordinanza, azzerare le prove scritte già fissate per i prossimi 25, 26 e 27 giugno 2014, costringendo di fatto gli oltre 20.000 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a disdire le prenotazioni alberghiere ed i biglietti aerei o di treno magari già acquistati, in attesa che vengano fissate le nuove date delle prove (che dovranno essere effettuate in giorni rigorosamente non consecutivi, con ulteriore aggravio di spese per tutti i concorrenti, quanto meno per la prolungata permanenza a Roma) e che costringerà anche l'Amministrazione della giustizia a disdire i locali già affittati per l'espletamento delle prove, accertando la disponibilità dei locali per tre giorni non consecutivi;

b) tentare “alla disperata” (tenuto conto degli strettissimi tempi che ormai intercorrono rispetto alle date già fissate) un appello al Consiglio di Stato, per cercare di mantenere ferme le predette date e di trovare una soluzione meno dannosa che cerchi di contemperare le esigenze degli oltre 20.000 candidati e della stessa Amministrazione con quelle (pur rispettabili) del singolo candidato disabile che minaccia, con il suo ricorso, di

provocare un autentico cataclisma, foriero di non irrilevanti danni e di un non preventivabile allungamento dei tempi di espletamento del concorso.

Va notato che con l'ordinanza in questione il T.A.R. Lazio ha, tra l'altro, affermato che "i profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), devono considerarsi recessivi rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti".

La motivazione dell'ordinanza in rassegna non si è data tuttavia carico di affrontare il problema (a nulla rilevando il fatto che tale problema non era stato rappresentato dalla difesa erariale) delle spese e delle esigenze organizzative degli oltre 20.000 concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione e che, tenuto conto del breve lasso di tempo che ormai intercorre rispetto alle date fissate, hanno già acquistato i biglietti aerei o dei treni ed hanno prevedibilmente già effettuato le prenotazioni alberghiere.

Nei manuali di diritto amministrativo ancora oggi si ripete la regola – più volte ribadita da M.S. Giannini nei Suoi scritti – secondo cui l'interesse pubblico primario prevale e sussume in sé i pur rilevanti interessi pubblici o privati sub-primari o secondari. E' una regola questa dalla quale non dovrebbe neppure deflettere il G.A., il quale, pur essendo investito della giurisdizione, è chiamato a valutare il presupposto del c.d. "danno grave ed irreparabile" in sede di esame della domanda cautelare.

Com'è noto, nella valutazione di tale presupposto il G.A. dispone di un apprezzamento discrezionale molto ampio (alcuni Presidenti, si dice volgarmente nel foro, spesso ritengono che sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile solo nel caso di fatti appunto irreparabili e traumatici, qual è per definizione la morte, per altri, invece, è sufficiente un semplice raffreddore), ma di esso deve essere data contezza con apposita motivazione che tenga conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti (anche di quelli dei soggetti non evocati in giudizio, quali i partecipanti ad un concorso *in itinere*, che non assumono ancora le vesti di controinteressati).

Di qui una prima lacuna dell'ordinanza in rassegna: nella specie, ai fini dell'apprezzamento del presupposto del danno grave ed irreparabile, non sono stati tenuti in alcun conto i pur rilevanti interessi degli altri concorrenti.

Ma non è la sola lacuna: l'ordinanza non precisa perché non sia possibile organizzare delle prove scritte "ad hoc" (in tre giorni non consecutivi) per il solo ricorrente disabile.

L'ordinanza invece rovescia il ragionamento, affermando che: "la scelta dell'Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, (non) risponde ad esigenze indefettibili di garanzia dell'anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori".

Occorreva invece esaminare perché l'eventuale previsione di prove "ad hoc" per il concorrente disabile – in modo tale da non coinvolgere i rilevanti interessi degli oltre 20.000 concorrenti, nonché quelli della P.A. procedente – poteva comportare un nocumento al buon andamento della procedura ed alla garanzia dell'anonimato.

In passato si è più volte ritenuto infatti da parte della giurisprudenza che lo svolgimento di prove scritte "ad hoc" (magari a seguito della riedizione delle stesse nei confronti di un

concorrente, per effetto dell'accoglimento del ricorso da lui proposto) non sia impossibile, perchè non in grado di garantire l'anonimato.

In ogni caso sarebbe sufficiente a tal fine far correggere alla commissione di concorso, unitamente agli elaborati del concorrente disabile, altri elaborati (magari presi a sorte tra quelli già redatti nel medesimo concorso), in modo da salvaguardare il principio dell'anonimato. Salvando in tal modo, come si suol dire, "capra e cavoli" ed evitando così quella "summa iniuria" alla quale facevo cenno all'inizio.

Qualcuno potrebbe rispondere al broccardo citato, con uno altro altrettanto noto, secondo cui "*Fiat iustitia et pereat mundus* – Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo". Ma è facile rispondere a tale obiezione con un quesito: alla giustizia per gli oltre 20.000 concorrenti che hanno presentato domanda e che si sono organizzati per le prove già fissate da tempo, chi ci pensa?

Giovanni Virga, 8 giugno 2014.

P.S.: il TAR Lazio, nell'accogliere la domanda di sospensione di un disabile che non è in grado di partecipare alle prove di concorso per tre giorni consecutivi, è certo che lo stesso ha una idoneità fisica (ancora oggi richiesta ai pubblici dipendenti) per svolgere i normali compiti di istituto richiesti ad un magistrato (che richiedono spesso la presenza continua, specie nel caso di delicate indagini o processi)? O nel caso di processi o di indagini urgenti sarà necessario differirli a giorni non consecutivi, per tenere conto delle esigenze di salute del disabile divenuto magistrato? Una cosa è comunque certa: che l'interesse pubblico – nella specie rappresentato non solo dalle esigenze della P.A. ma anche dai diritti degli oltre 20.000 concorrenti – non può essere "piegato" alle esigenze (pur rispettabili) di un singolo privato. In caso diverso, si va verso il caos.